

Scriptores iuris Romani

direzione di Aldo Schiavone

7

AEMILIVS MACER

DE OFFICIO PRAESIDIS  
AD LEGEM XX HEREDITATIVM  
DE RE MILITARI  
DE APPELLATIONIBVS

Sergio Alessandri

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

Scriptores iuris Romani, 7

Scriptores iuris Romani  
direzione di Aldo Schiavone

Volumi pubblicati:

1. Quintus Mucius Scaevola. Opera  
*Jean-Louis Ferrary, Aldo Schiavone, Emanuele Stolfi* (2018)
2. Iulius Paulus. Ad edictum libri I-III  
*Giovanni Luchetti, Antonio L. de Petris, Fabiana Mattioli,  
Ivano Pontoriero* (2018)
3. Antiquissima iuris sapientia. Saec. VI-III a.C.  
*Anna Bottiglieri, Annamaria Manzo, Fara Nasti, Gloria Viarengo.  
Praefatores Valerio Marotta, Emanuele Stolfi* (2019)
4. Aelius Marcianus. Institutionum libri I-V  
*Domenico Dursi* (2019)
5. Callistratus. Opera  
*Salvatore Puliatti* (2020)
6. Iulius Paulus. Decretorum libri tres. Imperialium sententiarum in cognitionibus  
proletarum libri sex  
*Massimo Brutti* (2020)
7. Aemilius Macer. De officio praesidis. Ad legem XX hereditarium. De re militari.  
De appellationibus  
*Sergio Alessandri* (2020)



Scriptores iuris Romani  
direzione di Aldo Schiavone

7

# AEMILIVS MACER

DE OFFICIO PRAESIDIS  
AD LEGEM XX HEREDITATIVM  
DE RE MILITARI  
DE APPELLATIONIBVS

Sergio Alessandri

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER  
Roma - Bristol



European Research Council  
Advanced Grant 2014 / 670436

## Scriptores iuris Romani

*Principal Investigator*

Aldo Schiavone, Sapienza - Università di Roma

*Host Institution*

Sapienza - Università di Roma, Dipartimento di Scienze giuridiche

*Senior Staff / Comitato editoriale*

Oliviero Diliberto, Sapienza - Università di Roma

Andrea Di Porto, Sapienza - Università di Roma

Valerio Marotta, Università di Pavia

Fara Nasti, Università di Cassino e del Lazio meridionale

Emanuele Stolfi, Università di Siena

*Direzione della collana*

Aldo Schiavone

*Coordinamento editoriale e della redazione*

Fara Nasti

*Redazione del volume*

Alessia Spina

Volume sottoposto a doppia peer review

© Copyright «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER® 2020

Via Marianna Dionigi 57

00193, Roma - Italy

www.lerma.it

70 Enterprise Drive, Suite 2

Bristol, Ct 06010 - USA

lerma@isdistribution.com

*Sistemi di garanzia della qualità*

UNI EN ISO 9001:2015

*Sistemi di gestione ambientale*

ISO 14001:2015

Scriptores iuris Romani.7. -1(2020)

Roma: «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, 2020. -v.; 24 cm.

ISBN CARTACEO: 978-88-913-2004-9

ISBN DIGITALE: 978-88-913-2009-4

ISSN: 2612-503X

CDD 349.37

1. Diritto romano

# INDICE

## I

### INTRODUZIONE AD EMILIO MACRO

1. Tracce di una biografia	3
2. L'attività letteraria	6
3. La scrittura: costituzioni imperiali e giurisprudenza	12
4. L'amministrazione imperiale nella riflessione del giurista	14

## II

### OPERE

I. DE OFFICIO PRAESIDIS LIBRI II	20
Introduzione	20
Fragmenta	22
II. AD LEGEM VICENSIMAM HEREDITATIUM LIBRI II	29
Introduzione	29
Fragmenta	34
III. DE RE MILITARI LIBRI II	39
Introduzione	39
Fragmenta	42
IV. DE APPELLATIONIBUS LIBRI II	51
Introduzione	51
Fragmenta	58

III  
COMMENTO AI TESTI

I. DE OFFICIO PRAESIDIS LIBRI II	75
Libro I	75
Libro II	83
II. AD LEGEM VICENSIMAM HEREDITATIUM LIBRI II	91
Libro I	91
Libro II	98
III. DE RE MILITARI LIBRI II	101
Libro I	101
Libro II	103
IV. DE APPELLATIONIBUS LIBRI II	115
Libro I	115
Libro II	125

APPARATI E INDICI

Bibliografia	145
Abbreviazioni	175
Giuristi citati	177
Fonti antiche	179

I

INTRODUZIONE AD EMILIO MACRO





## INTRODUZIONE

### 1. *Tracce di una biografia*

Della vita e carriera di Emilio Macro<sup>1</sup>, giurista della prima metà del III secolo d.C.<sup>2</sup>, si sa molto poco<sup>3</sup>. Non si conosce neppure il nome completo: nell'*Index Florentinus* risulta solo Macer, mentre il *nomen* Aemilius compare attestato in tre *inscriptiones* nei *Digesta* giustiananei<sup>4</sup>.

Sin dal secolo scorso è stata avanzata l'ipotesi, peraltro senza conferme sinora nelle fonti, di una sua ascendenza senatoria e di legami con M. Aemilius Macer<sup>5</sup>, *legatus Augusti pro praetore, consul designatus* in un'iscrizione di Timgad del 144 d.C.<sup>6</sup>, e padre di M. Aemilius Macer Saturninus<sup>7</sup>, *legatus Augusti pro praetore* di Numidia tra il 172 e il 174 d.C.<sup>8</sup> e *consul suffectus* nel

---

<sup>1</sup> Nasti 2006, 90 e nt. 120, dà risalto al fatto che in *PIR*<sup>2</sup> I, 64 nr. 379 non è presente alcun riferimento all'origine geografica o sociale del giurista.

<sup>2</sup> Le sue cinque opere, tutte in due libri, sono state scritte tra il 210 e il 235 d.C.; v. Jörs 1893, 568; Fitting 1908, 126-127; Krüger 1912, 252; Wenger 1953, 521; Berger 1953, 570; Orestano 1957, 11 (= Orestano 2000, 35); Kroh 1972, 7; Liebs 1976, 341; Liebs 1993, 38-39; Liebs 1997, 214; Nasti 2006, 90; Minale 2017, 5; Minale 2018, 124. Per ulteriori dettagli sulla datazione delle opere, v. *infra*.

<sup>3</sup> L'assenza di testimonianze esplicite giustifica, infatti, l'omissione nel volume di un'apposita sezione ad esse destinata.

<sup>4</sup> Cfr. D. 2.15.13; D. 28.1.7; D. 35.2.68; sulle anomalie delle *inscriptiones* dei frammenti del giurista severiano, v. Reinoso-Barbero 2010, 106.

<sup>5</sup> Kunkel 2001, 256-257.

<sup>6</sup> Calderini 1940, 102, n. 804-805.

<sup>7</sup> *AE* 1917-1918, 49.

<sup>8</sup> *AE* 1967, 565; *AE* 1914, 39; *CIL* VIII, 4209; *BCH* 1915, 124, nr. 1; *CIL* VIII, 4210; *CIL* VIII, 18498; *AE* 1985, 880a (172-174 d.C.); *CIL* VIII, 2546 (172-175 d.C.); *ILAlg.* II, 557 (172-175 d.C.); *CIL* VIII, 17972; v. Alföldy 1977, 188; Thomasson 1996, 159-160.

174 d.C.<sup>9</sup>. Di questi sono attestati due figli, M. Aemilius Macer Dinarchus<sup>10</sup> e M. Aemilius Macer Saturninus<sup>11</sup>, il quale può essere probabilmente identificato con il proconsole di Acaia<sup>12</sup>, carica ricoperta presumibilmente prima del 212 d.C.<sup>13</sup>. Alla stessa famiglia appartenerrebbe, inoltre, M. Aemilius Macer Faustianus, il quale risulta aver dedicato a Tuscolo nel 216 d.C. un'iscrizione a Caracalla<sup>14</sup> e che è stato identificato con il giurista<sup>15</sup>.

Se si condivide l'ipotesi dell'appartenenza del giurista alla suddetta famiglia si deve ammettere la possibilità del *praenomen* Marcus: in tal modo riacquisterebbe valore la congettura di un'origine africana del giurista<sup>16</sup>, congettura ripresa con vigore anche di recente. Liebs ne ha, infatti, sostenuto a più riprese l'origine africana<sup>17</sup>; in particolare, dando per certa la sua appartenenza alla famiglia di M. Aemilius Macer Saturninus, *consul suffectus* nel 174 d.C. e governatore di Numidia dal 172 d.C., lo studioso ha ritenuto che, al pari dei membri noti della sua famiglia, anche il giurista severiano dovesse avere il *praenomen* Marcus. Conseguentemente, ha ipotizzato che in ambito africano, probabilmente a Cartagine, egli abbia avviato

<sup>9</sup> CIL VIII, 2654 (174 d.C.); CIL VIII, 17869 (174 d.C.); AE 1985, 880b (174 d.C.); v. PIR<sup>2</sup> I, 65 nr. 382. Alföldy 1977, 188, ricorda che M. Aemilius Macer Saturninus è attestato come *consul designatus* per il 174 d.C. e come *consul in absentia*; v. anche Thomasson 1984, 400, nr. 45; Liebs 1993, 25 nt. 7; Thomasson 1996, 159-160.

<sup>10</sup> CIL VIII, 2730 (= CIL VIII, 18123; 172-174 d.C.); CIL VIII, 4228; AE 1915, 27 (172-174 d.C.); AE 1946, 64 (174 d.C.); v. PIR<sup>2</sup> I, 65 nr. 380; Thomasson 1996, 160. Kunkel 2001, 257, ipotizza che il cognome Dinarchus potrebbe rivelare un'origine greca (o almeno rapporti con tali ambienti). Minale 2017, 6 nt. 9, avanza, sia pure con una certa cautela e sulla scia di Barbieri 1952, 136 nr. 631, l'ipotesi che M. Aemilius Macer Dinarchus sia nipote del prefetto d'Egitto Dinarchus, attestato però unicamente in un passaggio di Malala; v. Stein 1950, 82-83; Reinmuth 1967, 97, il quale rigetta i dubbi al riguardo di Schehl 1930, 200. Però, come rileva Bastianini 1975, 291 nt. 1, pur non potendosi escludere che Dinarchus sia stato prefetto d'Egitto per un breve periodo nel 149 d.C., cioè tra l'incarico di M. Petronius Honoratus e quello di L. Munatius Felix, la sua prefettura risulterebbe ipotetica, anche in considerazione della possibilità di emendamento di Δειναρχων del codice di Malala in δειν<ω>ζ ἄρχων<τα>, emendamento proposto da Cantarelli 1906, 94: cfr. Malalas 11.367: ἐπεστράτευσε δὲ κατὰ Αἰγυπτίων τυραννησάντων καὶ φονευσάντων τὸν Αὐγουστάλιον δειν<ω>ζ ἄρχων<τα> καὶ μετὰ τὴν ἐκδίκησιν καὶ τὴν νίκην ἔκτισεν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τῇ μεγάλῃ κατελιτῶν τὴν Ἡλιακὴν πύλιν καὶ τὴν Σεληνιακὴν καὶ τὸν δρόμον «(Antonino Pio) marcìo contro gli Egizi, che spadroneggiavano e che avevano ucciso il prefetto augustale, il quale aveva governato con durezza, e dopo la punizione e la vittoria, giunto ad Alessandria la Grande, costruì la Porta Eliaca e quella Seleniaca e il viale». V. anche Jördens 2009, 452-453.

<sup>11</sup> CIL VIII, 2731; CIL VIII, 4229; AE 1938, 143; AE 1901, 112.

<sup>12</sup> IG VII, 90: Ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος/ Μ(ἄρκων) Αἰμίλιον Σατορνεῖνον ἀνθύπατον./ τὸν ἑαυτῶν μέγαν εὐεργέτην, ἐπιμεληθέντος τοῦ στρατηγοῦ τῆς πόλεως Ἀρίστωνος τοῦ Διονυσίου «Il senato e il popolo (dedicano a) Marco Emilio Saturnino proconsole, loro grande benefattore, sotto la direzione di Aristone (figlio) di Dionisio, stratego della città»; v. PIR<sup>2</sup> I, 65 nr. 383; Barbieri 1952, 13 nr. 15.

<sup>13</sup> Kunkel 2001, 257.

<sup>14</sup> CIL XIV, 2596 (= ILS I, 453; 15 agosto 216 d.C.); v. PIR<sup>2</sup> I, 65 nr. 381.

<sup>15</sup> Krüger 1912, 252 nt. 13, ma v. Kunkel 2001, 257, il quale ritiene erronea l'identificazione di M. Aemilius Macer Faustianus con il giurista. Barbieri 1952, 13 nr. 14, propone come probabile la parentela tra M. Aemilius Macer Faustianus e il governatore di Numidia tra il 172 e il 174 d.C., mentre Minale 2017, 6, avanza l'ipotesi che il giurista potrebbe essere suo figlio, senza però argomenti.

<sup>16</sup> Lambrechts 1937, 114, in considerazione del fatto che sia le numerose iscrizioni relative a M. Aemilius Macer Saturninus console nel 174 d.C. sia quelle relative ai suoi figli sono state ritrovate in Africa, provincia in cui, peraltro, il primo era *patronus* di tre colonie (Timgad, Verecunda e Cuicul), aveva sostenuto un'origine africana del giurista. Diversamente Kunkel 2001, 257, riteneva l'origine africana del giurista non dimostrata, giustificando la copiosa evidenza epigrafica relativa a Aemilius Macer Saturninus solo con la sua legazione in Africa e ipotizzando un legame del giurista con la famiglia dei governatori di Numidia.

<sup>17</sup> Liebs 1976, 314-315; Liebs 1993, 39-40; Liebs 1997, 214; Liebs 2001a, XIII.

i propri studi, successivamente portati a termine a Roma<sup>18</sup>. Come si vedrà, infatti, per la scelta di alcuni degli argomenti trattati (l'*officium praesidis* e l'appello in particolare) e per il livello di conoscenza del pensiero e dell'opera di Ulpiano<sup>19</sup>, si potrebbe avanzare l'ipotesi che Macro abbia completato la sua formazione sotto la guida del giurista di Tiro<sup>20</sup>.

L'origine da famiglia senatoria<sup>21</sup>, a giudicare dagli argomenti trattati nelle sue opere, sembrerebbe potersi, comunque, associare a una significativa esperienza, ad un livello elevato, nell'amministrazione imperiale. Si tratta, infatti, di una produzione che appare fortemente incentrata sulla gestione territoriale in tutte le sue articolazioni<sup>22</sup>.

Non risultano, però, dati certi su una sua presenza all'interno del *consilium principis* durante il principato di Severo Alessandro<sup>23</sup>. Dalla storiografia antica emerge<sup>24</sup>, comunque, per il principato di Severo Alessandro una rottura con la politica seguita dai suoi immediati pre-

<sup>18</sup> Liebs 1976, 312-313; Liebs 1993, 26-27; in tal senso v. Minale 2017, 6.

<sup>19</sup> Su Domizio Ulpiano; v. Honoré 1962, 207 ss.; Crifò 1976, 737 ss.; Kunkel 2001, 245 ss.; Honoré 2002, 8 ss.; Marotta 2018, 20 ss.

<sup>20</sup> Cfr. D. 2.8.15, Macer 1 *de app.*; D. 35.2.68, Macer 2 *de vicens. her.*; D. 50.5.5, Macer 2 *de off. praes.*

<sup>21</sup> Non si deve, però, escludere aprioristicamente l'appartenenza del giurista ad un ramo equestre della famiglia, v. in tal senso Nasti 2006, 91.

<sup>22</sup> A tal riguardo, può essere assunto come elemento caratterizzante il fatto che sia l'unico giurista del quale ci sono pervenuti frammenti di opere dedicate all'*officium praesidis* e alla *lex vicensimae hereditatum*; v. Schulz 1968, 336 e 443.

<sup>23</sup> Orestano 1957, 11 (= Orestano 2000, 35), ipotizza una partecipazione diretta di Macro all'amministrazione imperiale come membro della cancelleria imperiale, sulla base della vasta informazione in materia nonché della profonda conoscenza delle dinamiche processuali. In tal senso anche Coriat 1997, 200 ss., il quale, sia pure con una certa cautela, ipotizza per Macro, al pari di altri giuristi quali Callistrato e Marciano, una presenza all'interno dell'apparato imperiale, senza che vi sia la possibilità, però, di definirne le competenze con più precisione, dato lo stato delle fonti. Al riguardo Honoré 1962, 192, ritiene poco probabile che Macro, come anche Marciano, Paolo e Modestino, avesse ricoperto il posto di *a libellis* durante il principato di Caracalla, in considerazione del fatto che viene da lui citata una sola costituzione di quest'ultimo (cfr. D. 49.1.4.1, Macer 1 *de app.*): in caso contrario il giurista nelle sue opere successive avrebbe fatto un più consistente richiamo alle costituzioni, della cui emanazione era stato in parte diretto responsabile. Ad una sua partecipazione al *consilium principis* durante il principato di Severo Alessandro, risultava più propenso Cicogna 1902, 158, il quale avrebbe tratto dall'espressione *imperator noster Alexander*, presente in D. 49.13.1, Macer 2 *app.*, un indizio in tal senso.

<sup>24</sup> Hdn. 6.1.2: καὶ πρῶτον μὲν τῆς συγκλήτου βουλῆς τοὺς δοκοῦντας καὶ ἡλικίᾳ σεμνοτάτους καὶ σοφρονεστάτους ἑκακάδεκα ἐπέλεξαντο συνέδρους εἶναι καὶ συμβούλους τοῦ βασιλέως· οὐδὲ τι ἐλέγετο ἢ ἐπράττετο, εἰ μὴ κάκεινοι αὐτὸ ἐπικρίναντες σύμφηγοι ἐγένοντο «E in primo luogo deliberarono che fossero collaboratori e consiglieri del principe i sedici componenti dell'assemblea del senato che si mostravano più autorevoli per età e più saggi per integrità di vita: e non fu detto e fatto niente se anch'essi non fossero stati d'accordo, decretandolo»; Zonar. 12.15: ὃς αὐτίκα τὴν οἰκείαν μητέρα Μαμαίαν Αὔγουσταν ἀνεῖπεν, ἢ τὴν τῶν πραγμάτων οἰκονομίαν μεταχειρίστω, καὶ περὶ τὸν υἱὸν σοφοῦς ἄνδρας συνήγαγεν, ἵνα δι' ἐκείνων αὐτῷ τὰ ἤθη ῥυθμίζοιτο, κάκ τῆς γερουσίας τοὺς ἀμείνονας συμβούλους προσεῖλετο, ἅπαν πρακτέον κοινουμένη αὐτοῖς «Questi nominò subito la propria madre, Mamea Augusta, la quale assunse la gestione del potere, e raccolse intorno al figlio uomini saggi, affinché i costumi fossero per lui riordinati attraverso (l'operato di) questi, e prese dal senato i migliori come garanti, condividendo con loro l'intera amministrazione». La commissione senatoria di sedici membri voluta dalla madre, Giulia Mamea, data la giovane età di Alessandro, non svolse solo funzioni di consiglio di reggenza, ma fino all'avvento di Massimo il Trace, operò all'interno del *consilium principis* in rappresentanza dell'intera assemblea senatoria; su queste problematiche, v. Crook 1955, 86 ss., il quale rileva, al riguardo, che il senato ebbe un ruolo determinante nella scelta dei 'consiglieri' da parte dell'imperatore; Kunkel 1968, 293-295 [= Kunkel 1974, 218-220]; Soraci 1974, 46 ss.; Dietz 1980, 302 ss., su cui v., però, le osservazioni di Spagnuolo Vigorita 1982, 205; Amarelli 1983, 140; Arcaria 1991, 293 ss.; Letta 1991, 688-690; Campbell 2005, 23; Minale 2017, 14 nt. 47.

decessori, Macrino e Eliogabalo, in un'ottica se non proprio filosenatoria quanto meno di riconciliazione con il senato<sup>25</sup>: viene ricordata un'intensa attività normativa dell'ultimo dei Severi, attività cui parteciparono in maniera determinante venti giuristi e non meno di cinquanta uomini tra i più dotti e saggi<sup>26</sup>.

Sia pure con una certa cautela, si potrebbe pensare che Macro possa essere rientrato nel novero dei venti giurisperiti ricordati come stretti collaboratori dell'ultimo imperatore dei Severi<sup>27</sup>. Conseguentemente, l'avvento di Massimino il Trace, il quale allontanò tutti i funzionari imperiali vicini a Severo Alessandro e, in particolare, quelli designati dal senato<sup>28</sup>, potrebbe aver segnato la fine della carriera di Emilio Macro.

## 2. L'attività letteraria

Del giurista, attraverso la tradizione dei *Digesta*, ci sono pervenuti frammenti di cinque opere (*de iudiciis publicis; de officio praesidis; ad legem vicensimam hereditatium; de re militari;*

<sup>25</sup> Soraci 1974, 42-43, pur rimarcando la tendenza degli studi a limitare la portata della politica filosenatoria di Severo Alessandro (v. in tal senso Crook 1955, 90; Horowitz 1966, 1746; Ensslin 1970, 85), la ritiene innegabile così come la divisione di essa da parte del giurista Ulpiano, che ebbe un ruolo di rilievo nell'amministrazione imperiale; v. anche Nasti 1996, 16 ss. e 67 ss. (con ampia discussione della bibliografia), la quale dà, peraltro, risalto al giudizio sostanzialmente positivo che la storiografia antica esprime sulla politica di Severo Alessandro, giudizio che probabilmente si basava sull'adozione di principi equitativi, sulla mediazione tra le forze politiche contrapposte, sull'attenzione alle esigenze dei cittadini, nonché sulla prudenza nei rapporti con le élites cittadine e con quella senatoria in particolare. La studiosa avverte, in realtà, che un simile giudizio si giustificerebbe con l'estrazione sociale degli storiografi contemporanei dell'ultimo dei Severi, ritenendo, invece, più equilibrato il giudizio di Erodiano, dato il suo diverso ceto di provenienza.

<sup>26</sup> SHA Alex. 16.1: *Leges de iure populi et fisci moderatas et infinitas sanxit neque ullam constitutionem sacravit sine viginti iuris peritis et doctissimis ac sapientibus viris isdemque disertissimis non minus quinquaginta, ut non minus in consilio essent sententiae, quam senatus consultum conficerent* «Emanò leggi moderate e numerose in materia di rapporti tra popolo e fisco e non approvò nessuna costituzione senza (il parere di) venti giureconsulti e (di) non meno di cinquanta uomini tra i più dotti e sapienti e dotati di grandissima eloquenza, affinché nel consiglio non vi fossero meno voti di quelli che approvassero un senatoconsulto». Per Soraci 1974, 40, sarebbe probabile che durante il principato di Severo Alessandro si sia registrato un fruttuoso scambio tra potere imperiale e sapienza giuridica: sebbene i giuristi fossero sottoposti ad un rigoroso controllo da parte del potere imperiale, lo stesso imperatore non era insensibile alle sollecitazioni civili e morali dei suoi consiglieri; in tal senso, Amarelli 1983, 93 ss.; Minale 2017, 10 ss.

<sup>27</sup> De Martino 1962, 602 (con discussione della bibliografia); Crifò 1976, 746 e nt. 232; Amarelli 1983, 143 e nt. 14; Minale 2017, 14.

<sup>28</sup> Hdn. 7.1.3-4: *οὐθῶς οὖν τοὺς τε φίλους πάντας οἱ συνῆσαν τῷ Ἀλεξάνδρῳ σύνεδροί τε ὑπὸ τῆς συγκλήτου βουλῆς ἐπιλεχθέντες, ἀπεσκευάσατο, καὶ οὐδὲ μὲν ἐς τὴν Ῥώμην ἀπέπεμψε, τινὰς δὲ ἐπὶ προφάσει διοικήσεως ἀπεσεύσατο, μόνος εἶναι βουλόμενος ἐν τῷ στρατῷ καὶ μηδένα αὐτῷ παρεῖναι ἐκ συνειδήσεως εὐγενοῦς κρείττονα, ἀλλ' ἴν' ὥσπερ ἐξ ἀκροπόλεως, μηδενὸς αὐτῷ παρόντος ᾧ νέμειν αἰδῶ ἀνάγκην ἔχει, τοῖς τῆς τυραννίδος ἔργοις σχολάζοι. τὴν τε θεραπείαν πᾶσαν, ἣ συνεγγύονε τῷ Ἀλεξάνδρῳ τοσοῦτων ἐτῶν, τῆς βασιλείου αὐλῆς ἀπέπεμψε. τοὺς δὲ πλείστους αὐτῶν καὶ ἀπέκτεινεν, ἐπιβουλὰς ὑποπτέων· ἦδει γὰρ ἀλλοθύντας ἐπὶ τῇ ἐκείνου ἀναίρεσει* «Egli, dunque, allontanò senza indugio tutti gli amici e specialmente quelli, designati dal senato, che erano stati affianco ad Alessandro come consiglieri; e rimandò alcuni a Roma, trasferì altri per ragioni di amministrazione delle province, volendo essere il solo a controllare l'esercito e che nessuno gli fosse superiore per nobiltà, ma mirava ad esercitare la tirannide come da un'acropoli, senza avere intorno nessuno, nei cui confronti avere un qualche rispetto. Ed espulse dalla corte tutta l'amministrazione, che aveva prestato servizio con Alessandro per tanti anni. E fece uccidere la gran parte di essi, nel sospetto di congiure: sapeva, infatti, che si lamentavano per la sua (di Alessandro) uccisione»; sulle problematiche connesse con la testimonianza di Erodiano, v. Spagnuolo Vigorita 1978, 98-99; Dietz 1980, 314 ss.; Amarelli 1983, 135-136.

*de appellationibus*) scritte tra il 210 e il 235 d.C.<sup>29</sup> e tutte in due libri. La scelta da parte del giurista di un formato così breve degli scritti non deve destare particolari perplessità: un tratto della letteratura giuridica di età severiana era proprio quello di fornire a funzionari, impegnati nei più svariati campi dell'amministrazione imperiale e bisognosi di precetti uniformi e stabilizzati, opere snelle di raccolta e commento di norme (senatoconsulti e costituzioni imperiali)<sup>30</sup>.

Si è ritenuto che per le tematiche affrontate, ed in particolare per il *de officio praesidis* e per l'*ad legem vicensimam hereditatium*, Macro fosse un provinciale, che guardava prevalentemente, se non esclusivamente, a tale ambito, e che i destinatari della sua opera andassero individuati proprio tra i provinciali<sup>31</sup>. In particolare la tassa del 5% sulle eredità e legati, che a seguito della *Constitutio Antoniniana* era stata estesa a tutto l'impero, e l'ufficio del preside, nonché il vocabolario del giurista, in specie l'uso dell'aggettivo *sacer* riferito ai provvedimenti della cancelleria imperiale (*sacrae constitutiones*), potrebbero confermare la sua origine provinciale e una sua particolare attenzione per tale ambito. Come si vedrà, tanto per l'*ad vicensimam hereditatium* quanto per il *de officio praesidis* l'attenzione del giurista sembra rivolta alla definizione della funzione, poteri e competenze del procuratore imperiale. Una valutazione sul contenuto e sulle finalità dell'opera del giurista necessiterebbe, pertanto, di alcune precisazioni alla luce di una più attenta rilettura dei frammenti superstiti. È indubbia nella riflessione del giurista la centralità delle problematiche connesse con la realtà provinciale, ma, dato il contesto storico in cui Macro scrive, essa era divenuta fattore relevantissimo dell'intero governo imperiale: conseguentemente, ogni trattazione giurisprudenziale relativa all'amministrazione imperiale in età severiana non poteva prescindere dall'esame delle problematiche connesse con l'organizzazione provinciale.

Preliminarmente, occorre inquadrare l'intera riflessione del giurista all'interno del relativo contesto storico, caratterizzato da profondi cambiamenti politici, sociali e culturali e che avvia il passaggio da un sistema normativo prevalentemente fondato sull'attività rispondente dei giuristi ad uno, invece, che si presenta come il risultato esclusivo dell'attività legislativa imperiale<sup>32</sup>. I giuristi dell'epoca, Callistrato, Trifonino, Marciano, Macro, Modestino, pienamente consapevoli del radicale processo di trasformazione che caratterizza il momento storico concentrano, pertanto, la propria attenzione su istituzioni centrali dell'amministrazione

<sup>29</sup> Per ulteriori dettagli sulla datazione delle singole opere, v. *infra*.

<sup>30</sup> Schulz 1968, 248; Bretone 2004, 283 ss.

<sup>31</sup> Liebs 1976, 314 e 341; Liebs 1993, 26-27, al riguardo dà risalto proprio agli argomenti trattati. Più cauta la lettura di Talamanca 1976, 198 nt. 279, il quale evidenzia, invece, il fatto che la produzione letteraria del giurista, pur ripresentando modelli già in precedenza sperimentati, si distingue da quella dei giuristi immediatamente precedenti, dal momento che sono in essa prese in esame problematiche strettamente connesse con l'amministrazione imperiale, con particolare riguardo all'ambito provinciale. Per altro verso, Masiello 1983, 1, con riferimento ai *Libri excusationum* di Modestino, ma il giudizio potrebbe valere anche per altri giuristi tardo-severiani come Marciano e Macro, ipotizza che i giuristi si ponessero come intermediari tra disposizioni normative e i provinciali, divenuti i loro nuovi destinatari; v. in tal senso anche Mantovani 1999, 489-490; De Giovanni 2007, 93.

<sup>32</sup> Al riguardo, v. Schiavone 1994, 249 ss., il quale considera fattore determinante di questa svolta proprio l'attività dei giuristi severiani.

imperiale<sup>33</sup>, al fine di fornire ai funzionari strumenti di facile consultazione, in cui i principi da seguire fossero conoscibili, uniformi e ben definiti<sup>34</sup>.

Alla luce di queste considerazioni si possono scorgere più agevolmente le finalità cui tendeva l'opera di Macro e, conseguentemente, le ragioni della scelta delle tematiche affrontate e del formato librario adottato per ciascuna di esse: si tratta di una produzione che rivelerebbe la propria destinazione ad un pubblico specializzato, composto da magistrati e funzionari imperiali<sup>35</sup>. Una tendenza costante che rivela lo sforzo intellettuale del giurista, tutto volto ad elaborare una visione unitaria e organica dell'amministrazione imperiale, giunta a una fase matura di stabilizzazione.

Sotto questa prospettiva va letto certamente il commento alla legge sulla tassa del 5% su eredità e legati, l'unica opera del genere a noi nota<sup>36</sup>. È indubbio che la circostanza che ha indotto il giurista alla sua composizione debba essere individuata in un episodio di attualità, l'abolizione da parte di Macrino del provvedimento di Caracalla, con cui si era disposto un raddoppio del prelievo, portandolo al 10%<sup>37</sup>, ma lo scopo del giurista doveva essere più ambizioso<sup>38</sup>. Dai frammenti superstiti, infatti, emerge abbastanza nitidamente l'intenzione di elaborare un modello, cui i funzionari imperiali avrebbero dovuto attenersi. Si ridefiniscono, infatti, poteri e ambiti di competenza dei procuratori preposti alla riscossione della tassa<sup>39</sup>; la validità del testamento del muto e del sordo, autorizzati dal principe, ai fini del pagamento della *vicesima*<sup>40</sup>; il limite alle spese funerarie che potevano essere detratte, per prevenire frodi in danno del fisco<sup>41</sup>; i criteri per valutare i legati di alimenti e di usufrutto, disposti a titolo di vitalizio, ai fini del calcolo della *vicesima*<sup>42</sup>.

---

<sup>33</sup> Schiavone 1994, 241-242 e 251; Schiavone 2017, 398. Diversamente Bretone 2004, 221-222, il quale ritiene, alla luce di D. 36.1.76.1, Paul. 2 *decr.*, che ancora in età severiana i giuristi svolgevano la funzione di consiglieri del principe in un rapporto quasi paritetico, a differenza di quanto sarebbe avvenuto nel periodo successivo; v. anche De Giovanni 2007, 81 ss.

<sup>34</sup> Schulz 1968, 247-248 e nt. 1, riconduce a questa tendenza l'affermazione di autonome trattazioni in materia finanziaria (i libri di *consensus* di Paolo e Ulpiano; libri *de iure fisci* di Paolo e Callistrato; i libri *de re militari* di Menandro e Macro). Si trattava, comunque, come rileva Schiavone 1994, 242 e Schiavone 2017, 398, di una grande stagione della scienza giuridica romana, l'ultima, avviatasi nel secolo della crisi ma che si caratterizzava per uno straordinario fervore intellettuale e che rivelava un miracoloso equilibrio tra tendenze nuove e sapere tradizionale; v. anche De Giovanni 2007, 83.

<sup>35</sup> In considerazione della scelta operata dal giurista per una dimensione abbastanza ridotta di tutte le sue opere ipotizzano un simile destinazione pratica, Liebs 1976, 341; Nasti 2006, 95 e nt. 139, la quale dà inoltre risalto all'attualità di contenuto dell'*ad legem vicesimam hereditatium* e del *de appellationibus*, come alla riconducibilità del *de officio praesidis* e del *de iudiciis publicis* al genere della letteratura pratica.

<sup>36</sup> V. *infra*.

<sup>37</sup> Per ulteriori dettagli, v. *infra*.

<sup>38</sup> L'informazione di Cassio Dione (Dio 78.9.4-5) che menziona la *Constitutio Antoniniana* in un contesto fiscale, attribuendole come scopo specifico quello di ampliare il gettito delle tasse, per effetto dell'estensione della *vicesima* ai provinciali, deve essere valutata con cautela, come evidenzia Zecchini 1998, 351, in considerazione del giudizio complessivamente negativo da parte dello storico sul principato di Caracalla.

<sup>39</sup> Cfr. D. 2.15.13; D. 50.16.154.

<sup>40</sup> Cfr. D. 28.1.7.

<sup>41</sup> Cfr. D. 11.7.37.

<sup>42</sup> Cfr. D. 35.2.68. Proprio per il fatto che la tabella richiamata appare, alla luce del testo tradito, possedere il carattere dell'ufficialità, si può ravvisare un ulteriore indizio in merito ai probabili destinatari dell'opera: i funzionari imperiali preposti alla riscossione dell'imposta. Per ulteriori dettagli, v. *infra*.

Analoghe considerazioni si possono effettuare per il *de officio praesidis*, l'opera dedicata al governatore provinciale, che costituisce, probabilmente in analogia con la di poco precedente, ma assai più ampia e complessa, opera di Ulpiano sull'ufficio del proconsole<sup>43</sup>, un manuale di istruzioni per «il buon governatore»<sup>44</sup>. Il punto di partenza del giurista è rappresentato dal riconoscimento al titolo di *praeses* di un valore generale, onnicomprensivo, sul presupposto di una visione unitaria del fenomeno del governo territoriale<sup>45</sup>. È evidente che nella riflessione di Macro legati e procuratori risultano disporre degli stessi poteri del proconsole<sup>46</sup>: di conseguenza, si registra lo sforzo di coordinare le competenze specifiche dei proconsoli con quelle di tutti gli altri governatori provinciali<sup>47</sup>. In questa prospettiva va letta l'ammissibilità della delega di giurisdizione da parte dei governatori, che non fossero promagistrati, ai propri legati, con riferimento tanto alla *cognitio suspecti tutoris* quanto alla *bonorum possessio* e alla *missio in possessionem*<sup>48</sup>; nonché il riconoscimento della facoltà di concedere la *in integrum restitutio*<sup>49</sup>; ed infine, il riconoscimento di competenze in materia di repressione criminale, così per i *crimina* sanzionati dalle *leges publicae* come per quelli la cui sanzione aveva un diverso fondamento<sup>50</sup>.

La sezione finale dell'opera, quella che secondo la ricostruzione leneliana riguarda la materia municipale<sup>51</sup>, è quella che meglio rappresenta in quale misura Macro (e già prima di lui Ulpiano) percepisse il processo di trasformazione che, stravolgendo il sistema delle autonomie cittadine, caratterizza il passaggio dal principato al dominio: si intravede, infatti, la graduale scomparsa dell'autonomia delle *civitates* e del ceto dirigente cittadino (i *decuriones*), nonché l'affermazione di forme di controllo, anche in materia di edilizia, da parte dell'amministrazione centrale<sup>52</sup>.

Possono ricondursi a scopi pratici, in quanto rivolte agli operatori giuridici, anche il *de iudiciis publicis* e il *de appellationibus*, il primo dedicato alla repressione criminale il secondo all'appello. Mentre quest'ultima opera rientra in un genere letterario che si sviluppa proprio in età severiana<sup>53</sup>, quando l'appello, a seguito di numerosi interventi della cancelleria imperiale, aveva ormai assunto una fisionomia abbastanza stabile, la prima appartiene ad un genere letterario che era già praticato da tempo: in età repubblicana e per tutto il I sec. d.C. la giurisprudenza aveva dedicato scarsa attenzione alla repressione criminale<sup>54</sup>, ma a partire da età antonina questa

<sup>43</sup> V. *infra*.

<sup>44</sup> Così Talamanca 1976, 130-131, il quale rileva che nell'opera ulpiana viene esaminata l'attività del governatore, come si svolge tra il momento dell'insediamento e quello della partenza, focalizzandosi l'attenzione su tre momenti essenziali della stessa: la *iurisdictio*, cui è strettamente connessa la trattazione della *tutela* e della *cura*; la materia municipale con particolare riguardo ai poteri del *proconsul* nei confronti delle strutture delle *civitates*, e infine la repressione criminale; v. anche Mantovani 1994, 208 nt. 14.

<sup>45</sup> Così Talamanca 1976, 99 nt. 14; per ulteriori dettagli, v. *infra*.

<sup>46</sup> Giodice Sabbatelli 2001, 122.

<sup>47</sup> Dell'Oro 1960a, 212-213; Marotta 2004, 20-21.

<sup>48</sup> Cfr. D.1.21.4.

<sup>49</sup> Cfr. D. 4.4.43 e D. 29.2.61.

<sup>50</sup> Cfr. D. 48.19.12.

<sup>51</sup> Lenel 1889.I, 572-573.

<sup>52</sup> Cfr. D. 50.5.5; D. 50.10.3.

<sup>53</sup> Le altre tre opere a noi note dedicate all'appello, quelle di Paolo, Ulpiano e Marciano, sono composte proprio in questo periodo; v. *infra*.

<sup>54</sup> Capitone nei suoi *Coniectanea* dedicava, infatti, ai *iudicia publica* solo un libro, cfr. Gell. 4.14.1; 10.6.4; v. Mommsen 1899, 534; Ferrini 1905, 4 ss.; Brasiello 1938, 56 ss. (= Brasiello 1954, 444 ss.); Schulz 1946, 26; Schulz 1968, 248; Bauman 1974, 44; Bauman 1980, 129 e nt. 138; Fanizza 1982, 3 ss.; Bauman 1996, 116; Botta 2008, 283-284.



tematica divenne oggetto di specifico interesse<sup>55</sup>. Nella seconda metà del II secolo d.C. scrivono opere dedicate specificamente agli *iudicia publica* Volusio Meciano<sup>56</sup> e Venuleio Saturnino<sup>57</sup>, l'opera del primo in quattordici libri<sup>58</sup> e quella del secondo in tre libri<sup>59</sup>, e destinate probabilmente a un pubblico diverso: quella di Meciano ad un ristretto e qualificato pubblico di alti funzionari e magistrati, mentre quella di Venuleio ad avvocati, se non addirittura studenti<sup>60</sup>.

Se per Meciano e Venuleio il sistema dei *iudicia publica* costituiva ancora un punto di riferimento per le frammentarie pratiche repressive delle cognizioni straordinarie, nei libri *de iudiciis publicis*<sup>61</sup> di Macro prevale, invece, una visione unitaria, in base alla quale la repressione delle singole fattispecie criminali è ormai affidata agli amministratori imperiali, chiamati a giudicare *extra ordinem*, indipendentemente dallo specifico fondamento di ciascuna di esse<sup>62</sup>.

L'opera sull'appello rivela, per altro verso, come l'interesse del giurista non fosse rivolto ad un'elaborazione teorica dell'istituto processuale, così come era andato a strutturarsi in età severiana, quanto piuttosto all'analisi di alcuni peculiari aspetti dello stesso, probabilmente quelli che si erano andati a stabilizzarsi nella prassi, soprattutto alla luce dell'orientamento oramai con-

<sup>55</sup> Fanizza 1982, 10-11, Demicheli 2005, 175-176; Botta 2008, 284-285.

<sup>56</sup> Sulla vita e carriera di Volusio Meciano, che giunse a ricoprire anche la prefettura d'Egitto, v. Fanizza 1982, 112 ss.; Ruggiero 1983, 17 ss.; Kunkel 2001, 174-176; e, in part., per la prefettura d'Egitto, attestata tra il 13 febbraio del 161 ed il 15 novembre dello stesso anno, v. Bastianini 1975, 295; Bastianini 1988, 509; Bureth 1988, 486.

<sup>57</sup> Per le problematiche connesse con il nome, l'origine, carriera e produzione letteraria del giurista, v. Honoré 1964, 38 ss.; Liebs 1976, 292; 310 e 340; Fanizza 1982, 10 nt. 21; Kunkel 2001, 184.

<sup>58</sup> Lenel 1889.I, 587-588. Dell'intera opera ci sono pervenuti solo tre frammenti, di conseguenza si può solo ipotizzare che nei primi nove il giurista avesse esaminato le *leges iudiciorum publicorum* e gli ultimi fossero, invece, dedicati alla trattazione analitica degli aspetti processuali; così Bauman 1974, 46-47; Fanizza 1982, 22-23 e 81.

<sup>59</sup> Lenel 1889.II, 1214-1216. L'opera di Venuleio, di cui ci sono pervenuti dodici frammenti, doveva presentare una struttura, inversa, rispetto a quella precedente di Meciano, dal momento che la trattazione della *lex Iulia iudiciorum publicorum* e degli altri atti normativi relativi al processo, specie senatoconsulti, precedeva l'analisi delle singole fattispecie criminali; v. Bauman 1974, 48; Fanizza 1982, 21 ss.

<sup>60</sup> Così Fanizza 1982, 16 ss. e 76 ss., la quale, sotto questa prospettiva, contrappone lo stile dell'opera di Meciano, in cui il dato normativo è letto alla luce della prassi, sulla base di raffinati strumenti di interpretazione logico-giuridica, a quello che caratterizza l'opera di Venuleio, in cui l'apporto personale si riduce, invece, a brevi considerazioni sui principi fondanti la disciplina, come risulta costituita da leggi, senatoconsulti, costituzioni del principe.

<sup>61</sup> Lenel 1889.I, 565-570. Dell'opera, verosimilmente l'ultima in ordine di tempo della giurisprudenza classica tra quelle riportate sotto il titolo *de iudiciis publicis* e composta dopo il 210 d.C., sono pervenuti tramite la tradizione dei *Digesta* trenta frammenti. Dopo la trattazione delle singole leggi, il giurista poneva l'attenzione su specifiche problematiche processuali e carcerarie relative alla repressione ordinaria (esercizio dell'accusa, l'*abolitio criminis* in forza del *senatus consultum Turpillianum*, i ricercati, la variazione della pena, i *bona damnatorum*, i furiosi). Si conosce, però, solo in parte il discorso relativo alle *leges iudiciorum publicorum*: in D. 48.1.1, Macer 1 *de iud. publ.*, frammento che doveva essere posto alla testa dell'opera, come propongono Lenel 1889.I, 565 e Martini 1966, 353 e 398, è contenuto, infatti, l'elenco delle *leges* istitutive dei *iudicia publica*, ma del commento specifico di esse si sono conservati solo frammenti relativi alla *lex Iulia de adulteriis*, alla *lex Iulia de vi privata*, alla *lex Cornelia de falsis* e alla *lex Iulia repetundarum*; v. Brasiello 1937, 51; Fanizza 1982, 22 ss.; Botta 1996, 44 ss.; Demicheli 2005, 176; Botta 2008, 299 ss.

<sup>62</sup> Cfr. D. 48.16.15.1, Macer 2 *publ.*, su cui v. Levy 1931, 63 (= Levy 1963, 368); De Marini Avonzo 1956, 144; Brasiello 1962, 562 ss.; Fanizza 1982, 103 ss., la quale rileva che già con Meciano si potrebbe scorgere una tendenza ad una visione unitaria della repressione criminale, tendenza che per quest'ultimo viene posta in stretta relazione con l'esperienza significativa all'interno della cancelleria imperiale; Santalucia 1998, 243 ss. (con ulteriore bibliografia); Botta 2008, 287-288 e, più diffusamente, 310 ss. Diversamente Bauman 1996, 120 e 195 nt. 36, il quale sembra ancora optare per un'interpretazione che si fonda sulla netta contrapposizione tra giudizi pubblici e straordinari; Pietrini 1996, 25-26.

solidato della cancelleria imperiale, e l'esame dei quali poteva tornare utile agli operatori giuridici del tempo<sup>63</sup>. Così il discorso si snoda intorno alle problematiche più rilevanti della procedura d'appello, (l'atto introduttivo, gli atti suscettibili di impugnazione, la legittimazione, i termini, l'obbligo di prestazione di cauzioni, l'ammissibilità dell'appello, le cause estintive del giudizio), divenendo il provvedimento normativo imperiale, nè poteva essere diversamente in considerazione dell'origine e natura dell'istituto, l'imprescindibile punto di riferimento di ogni elaborazione.

Tanto per il *de iudiciis publicis* quanto per il *de appellationibus* si può ipotizzare, pertanto, che il giurista si rivolgesse ai funzionari imperiali chiamati a esercitare funzioni giudiziarie, quali organi di primo grado o di appello, tenendo conto del più recente orientamento della cancelleria imperiale e della prassi, nonché procedendo ad un superamento di precedenti posizioni dottrinali<sup>64</sup>.

Apparentemente distante dal privilegiato ambito di indagine del giurista, cioè l'apparato amministrativo imperiale, si presenta, infine, il *de re militari*, tanto che potrebbe avvertirsi come singolare il fatto che Macro si sia addentrato nello studio della materia senza possedere una particolare esperienza militare<sup>65</sup>. Anche in questo caso, però, occorre tener conto del contesto storico in cui Macro vive ed opera, dal momento che a partire dal principato dei Severi si assiste a un graduale processo di militarizzazione dell'amministrazione imperiale, che avrebbe di lì a poco determinato la dissoluzione di ciò che era rimasto del sistema magistratuale<sup>66</sup>. La giurisprudenza severiana<sup>67</sup> avvertì la necessità di raccogliere in modo organico le disposizioni relative all'ordinamento dei militari, che si erano andate a sovrapporsi nel tempo<sup>68</sup>, in modo da enucleare principi generali di facile applicazione<sup>69</sup>. Un primo indizio in tal senso si può riscontrare già dall'unico frammento proveniente dal I libro<sup>70</sup>, in quanto il giurista, nel definire i compiti che i comandanti militari sono tenuti ad assolvere, ne menziona alcuni che rispondono ad esigenze proprie del nuovo contesto storico: Macro, nel precisare che i comandanti dovevano garantire una presenza costante nei quartieri generali, fa infatti

<sup>63</sup> V. le considerazioni analoghe, e pienamente condivisibili, di De Giovanni 1988, 165 ss. (= De Giovanni 1989, 103 ss.) in merito all'omonima opera di Marciano.

<sup>64</sup> Una conferma in tal senso si potrebbe ravvisare nel fatto che anche il contemporaneo Marciano componga due opere analoghe e delle medesime dimensioni: nel suo *de iudiciis publicis* (Lenel 1889.I, 675-680) dopo aver riproposto nel I libro le disposizioni delle *leges iudiciorum publicorum*, nel II esamina disposizioni generali sulle medesime problematiche; al riguardo v. Fanizza 1982, 23; Botta 2008, 315 ss., il quale, però, ravvisa nel II libro di Marciano una particolare attenzione verso la giurisdizione in ambito provinciale. Per la destinazione alla pratica del *de appellationibus* di Marciano, v. Reggi 1974, 51; De Giovanni 1988, 165 ss. (= De Giovanni 1989, 103 ss.).

<sup>65</sup> Così Nasti 2006, 95 nt. 139, che ricondurrebbe la mancata esperienza militare del giurista alla sua probabile origine senatoria.

<sup>66</sup> In tal senso Mazza 1971, 413 ss.; e soprattutto, Grelle 1986, 44 (= Grelle 2005, 230).

<sup>67</sup> Sulla letteratura *de re militari*, v. *infra*. Al riguardo Giuffrè 1996, 257-258, ritiene che lo scarso interesse dei giuristi per la materia militare prima dell'età severiana dovesse ricollegarsi a due fattori: da un lato la matrice imperiale delle disposizioni, che evidentemente inibiva la riflessione giurisprudenziale, dall'altro lo specifico interesse dei retori, che aveva di fatto collocato la disciplina ai margini del diritto. Si può ritenere che in età severiana, quando si avvertì la necessità di riordinare interi settori dell'ordinamento giuridico, la cui disciplina risultava ormai prevalentemente, se non esclusivamente, costituita da costituzioni imperiali, i giuristi iniziarono a porre al centro della propria riflessione proprio quest'ultimo materiale normativo, al fine di offrire dei modelli uniformi.

<sup>68</sup> Le disposizioni in materia militare sono il risultato della stratificazione delle disposizioni normative di tre distinte stagioni: l'età augustea (*disciplina Augusti*), l'età adrianea e, infine, l'età severiana.

<sup>69</sup> Giuffrè 1996, 20.

<sup>70</sup> D. 49.16.12

riferimento a casi di inosservanza della disciplina, evidenziandosi così la necessità da parte di coloro che sono a capo delle truppe di svolgere un costante controllo, al fine di prevenire abusi dei militari soprattutto nei confronti dei civili.

Dai pochi frammenti superstiti dell'opera<sup>71</sup>, emerge che l'attenzione del giurista è prevalentemente volta a considerare gli effetti che il diritto militare poteva produrre nei confronti dei civili<sup>72</sup>: sotto questa prospettiva vanno considerati l'attenzione dedicata ai divieti imposti ai militari, in particolare a quello di acquistare fondi nella provincia in cui il soldato presta servizio<sup>73</sup>, nonché l'ampio spazio dato alla disciplina del *peculium castrense* e del *testamentum militis*<sup>74</sup>. Con riferimento al *testamentum militis* si conferma l'intenzione del giurista di rileggere le disposizioni precedenti e la prassi alla luce dei più recenti atti normativi imperiali: così in D. 35.2.92, in cui si considerano gli effetti della disciplina del *testamentum militum* in ordine alle sue disposizioni accessorie, legati e codicilli, per determinare il principio cui attenersi<sup>75</sup>.

Quanto, poi, all'attenzione dedicata alla repressione dei delitti dei militari, gli unici due specifici riferimenti<sup>76</sup> lasciano intravedere un orientamento restrittivo, inteso evidentemente a bilanciare i privilegi concessi durante il principato di Settimio Severo e Caracalla, ma attribuendo nel contempo al trattamento disciplinare un carattere di legalità<sup>77</sup>.

### 3. La scrittura: costituzioni imperiali e giurisprudenza

Il fatto che Macro consideri l'apparato amministrativo imperiale in tutte le sue articolazioni ne ha orientato inevitabilmente la scelta in ordine al materiale normativo da assumere a fondamento della riflessione: alla sua base è posta l'attività normativa imperiale<sup>78</sup>.

---

<sup>71</sup> Lenel 1889.I, 573-574; per ulteriori dettagli v. *infra*.

<sup>72</sup> Ciò potrebbe spiegare la scarsa fortuna dell'opera di Macro in epoca tarda presso i trattatisti non giuristi: nell'*epitoma rei militaris* di Vegezio (*Veg. mil.* 1.8) viene, invece, celebrata la figura del 'giurista soldato' Tarrunteno Paterno, quale diligentissimo sostenitore del diritto militare, sebbene della produzione letteraria di questi attraverso la tradizione dei *Digesta*, oltre la citazione da parte di Macro in D. 49.16.12, siano pervenuti solo due frammenti; v. Liebs 1976, 343; Giuffrè 1996, 261.

<sup>73</sup> Cfr. D. 49.16.13pr.-2, in cui finalità proprie della disciplina militare si intrecciano con profili peculiari dell'amministrazione fiscale.

<sup>74</sup> Si può ipotizzare che, nonostante Lenel 1889.I, 573-574, suddivida D. 49.16.13, in tre rubriche differenti (*De commercio agrorum*; *de missionibus*; *de delictis militum*), nell'opera di Macro la problematica delle sanzioni disciplinari in danno dei militari non fosse trattata autonomamente, ma in stretto rapporto ai benefici loro concessi, in particolare con riferimento al *praemium militiae* e al *testamentum militis*; v. *infra*.

<sup>75</sup> Macro, come si vedrà più in dettaglio, sta commentando la medesima clausola dell'editto pretorio contenente le disposizioni in materia di *testamentum militis*, con specifico riferimento a legati e codicilli, che Gaio esaminava nel suo *Commentario* all'editto provinciale in conformità dell'orientamento giurisprudenziale prevalente; il giurista severiano propone, però, un'interpretazione univoca, fondata evidentemente su di un indirizzo normativo imperiale consolidatosi nel periodo intercorrente tra le due opere.

<sup>76</sup> D. 49.16.13.4-6; D. 48.19.14.

<sup>77</sup> Giuffrè 1996, 271-273, ravvisa nell'orientamento interpretativo di Macro, improntato ad un maggiore rigore, la pretesa del ceto senatorio di contenimento e riduzione dei privilegi dei militari, con finalità strettamente moralizzatrici.

<sup>78</sup> Nei sessantotto frammenti sono contenute solo undici citazioni di giuristi: vengono citati quattro volte Arrio Menandro, tre Ulpiano e Paolo, una Tarrunteno Paterno.

La scelta può apparire obbligata per il *de re militari* e per il *de appellationibus*, dal momento che si tratta di materie la cui disciplina era il risultato dell'attività normativa imperiale<sup>79</sup>, per le materie considerate nelle altre opere ciò dovrebbe essere meno scontato. Probabilmente, così come già Ulpiano, anche Macro avvertiva l'esigenza di colmare l'assenza dell'aspetto sistematico, propria della normazione imperiale<sup>80</sup>, nonché quella di riconsiderare istituti introdotti da leggi pubbliche, alla luce della successiva legislazione imperiale<sup>81</sup>. Ciò incide su tutta la riflessione del Macro, sia pure con modalità espositive diverse.

Nel *de officio praesidis*, infatti, il richiamo delle costituzioni imperiali si presenta insieme a quello di altri atti normativi (*leges, senatusconsulta*), ma dal momento che le problematiche affrontate dal giurista non rientrano in settori dominati dalla tradizione giurisprudenziale, le costituzioni imperiali da un lato appaiono elemento di raccordo anche con provvedimenti di diversa origine<sup>82</sup>, dall'altro legittimano il giurista ad avvalersi di strumenti ermeneutici, come l'analogia, il cui utilizzo, in assenza di un esplicito richiamo imperiale, sarebbe arbitrario<sup>83</sup>.

Nel commento alla *lex vicesimae hereditarium* il rinvio ai provvedimenti normativi imperiali sembrerebbe, invece, finalizzato a colmare lacune dell'originario testo normativo, emerse a seguito della riorganizzazione dell'apparato responsabile della riscossione della tassa, oramai riassorbito all'interno dell'amministrazione. Ed infatti il riferimento sia a specifici interventi della cancelleria in tema di poteri dei procuratori imperiali o di validità dei testamenti, sia a provvedimenti suscettibili di un'applicazione generale, al fine di prevenire frodi in danno del fisco, appare dettato dall'esigenza di armonizzare l'originario testo normativo con la struttura amministrativa in cui operava il giurista.

Analogamente, nel *de iudiciis publicis* il richiamo degli interventi della cancelleria consente a Macro di giustificare l'applicazione delle leggi *de criminibus* alle cognizioni straordinarie; i provvedimenti imperiali legittimerebbero il potere di applicare senatoconsulti di I sec., emanati in materia di repressione pubblica<sup>84</sup>.

---

<sup>79</sup> Non deve ingannare il fatto che, alla luce dei frammenti superstiti, l'opera più ricca di citazioni giurisprudenziali risulti proprio il *de re militari* (sei delle undici totali): la circostanza potrebbe spiegarsi col fatto che il giurista avvertisse la necessità di render conto del dibattito dei suoi contemporanei in merito all'interpretazione delle costituzioni di età severiana: anzi la citazione di altri giuristi consentiva a Macro di introdurre il discorso su provvedimenti della cancelleria imperiale; per ulteriori dettagli v. *infra*.

<sup>80</sup> Nörr 1978, 157; Marotta 2004, 189 ss.

<sup>81</sup> Cfr. D. 11.7.37, Macer 1 *ad leg. vicens. hered.*, in cui le disposizioni della legge in materia di spese funerarie detraibili dal pagamento della *vicesima* sono riconsiderate alla luce di un rescritto di Adriano.

<sup>82</sup> Cfr. D. 48.3.7, Macer 2 *de off. praes.*, in cui il giurista richiama alcuni rescritti imperiali, volti a risolvere eventuali problemi di conflitto di competenza tra governatori provinciali in tema di repressione criminale, a conferma di una prassi consolidata: in altri termini, Macro evidenzia come la cancelleria imperiale avesse recepito, attribuendo loro carattere normativo, modelli di comportamento consolidati dalla prassi e dalle esperienze precedenti. In tal senso potrebbe ravvisarsi anche una corrispondenza di vocabolario tra il *de officio proconsulis* ulpiano e l'opera di Macro sul *praeses*; sull'uso del verbo *solere* nell'opera di Ulpiano, v. Marotta 2004, 190 nt. 16.

<sup>83</sup> Cfr. D. 1.21.4. in cui Macro estende anche alle province non proconsolari la portata del rescritto inviato al proconsole d'Africa, in base al quale la delega di giurisdizione tra *proconsul* e i suoi *legati* ricomprende anche la *cognitio de suspectis tutoribus*, nonché fa rientrare nella delega, per analogia, anche atti o provvedimenti che non erano esercizio di *iurisdictio* in senso stretto: *bonorum possessio; missio in possessionem damni infecti causa, ventris nomine ovvero legatorum servandorum causa*.

<sup>84</sup> Con riferimento al senatoconsulto Turpilliano, cfr. D. 48.16.15.1; v. Fanizza 1982, 103; Botta 2008, 311.